

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli

- letti gli atti per sciogliere la riserva;
- vista l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta stante il rifiuto della parte istante a sottoporsi a visita medico legale;
- ritenuto che detta eccezione, a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza in fatto di tale assunto, non possa trovare accoglimento atteso che la sospensione dei termini di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione di cui all'articolo 145 della menzionata normativa, ovvero riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento: difatti la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medica richiesta dall'assicurazione, non provoca l'improcedibilità dell'azione ma solo un apprezzamento del giudicante in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso;
- vista l'eccezione di improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi del D.M. 132/14 con in L. 162/14;
- ritenuto che la stessa sia infondata avendo la parte istante fornito la prova di aver invitato la convenuta ad iniziare la procedura di negoziazione assistita (cfr. missiva del 28.7.2016 nella produzione di parte attrice);
- vista la richiesta di provvisoria avanzata ai sensi dell'art. 147 Cod. ass. come modificato dall'art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 da . . . ;
- rilevato che il presupposto per la pronuncia di una provvisoria senza stato di bisogno è che, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di



*responsabilità a carico del conducente mentre, quanto alla liquidazione della provvisoria, il giudice civile o penale, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione della somma in parola, pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza;*

*-ritenuto che, nel caso di specie, a parte ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo convenuto, occorre rilevare che codesto giudicante si trova nell'impossibilità di quantificare la somma spettante all'istante a titolo di provvisoria, non potendosi ritenere idonea a tal uopo la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore;*

*-vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.;*

PQM

*assegna con decorrenza dall'1.1.2018 i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinvia in prosieguo all'udienza del 22.5.2018.*

*Si Comunichi*

*Torre Annunziata, li 1.6.2017*

IL GIUDICE

*dott.ssa Mariacristina Carpinelli*

